

Osservatorio sul Tribunale

A cura dell'



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

In questo numero

La valutazione e la relativa relazione

A cura di Sergio Cairone -
Presidente Commissione di studi
CTU civili e penali CNDCEC

L'arbitrato

A cura di Marco Di Lorenzo -
membro Commissione CTU



Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 16 - Settembre 2025

La valutazione e la relativa relazione

di Sergio Cairone - Presidente Commissione di studi CTU civili e penali CNDCEC

La valutazione è una stima di una specifica configurazione di valore riferita ad una distinta attività, ad una specifica data e tenendo conto delle finalità della stima. Come tale essa richiede una dose significativa di giudizio da parte dell'esperto e non può coincidere con la mera applicazione di una formula matematica.

La stima, per essere credibile, deve essere svolta da un soggetto competente e imparziale, nel rispetto di un codice etico, di principi valutativi di riferimento e con tempi e risorse adeguati.

La valutazione non deve essere prudente, ma obiettiva, cioè ragionevolmente condivisibile da altri esperti indipendenti dotati di adeguate competenze tecniche, esperienza professionale e che seguono i medesimi principi di valutazione.

L'esercizio dello spirito critico è la modalità attraverso cui l'esperto giunge ad un giudizio motivato di valutazione.

Affinché il giudizio sia fondato su basi solide è indispensabile che l'esperto disponga di adeguate competenze tecniche, di una buona esperienza professionale e delle necessarie conoscenze dell'oggetto e scopo della valutazione.

L'opinione di valore cui giunge l'esperto deve essere:

- a) razionale: la valutazione deve seguire uno schema logico rigoroso, convincente e fondato su principi di razionalità economica;
- b) verificabile: il processo valutativo deve poter essere dimostrato con riguardo alla provenienza dei dati utilizzati, all'attendibilità e autorevolezza delle fonti, alla ragionevolezza delle ipotesi assunte, alla correttezza dei passaggi logico-matematici alla base dei calcoli, alla ragionevolezza delle conclusioni;
- c) coerente: l'esperto deve garantire la corrispondenza più ampia tra la base informativa, gli obiettivi della valutazione e i risultati conseguiti;
- d) affidabile: l'esperto deve circoscrivere la discrezionalità valutativa, garantendo obiettività di giudizio;
- e) professionale: l'esperto deve aderire ad un codice etico e garantire un processo di valutazione esente da distorsioni;
- f) competente: l'esperto deve essere dotato della capacità, esperienza e conoscenza adeguate all'oggetto e finalità della valutazione.

Il processo di valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

1. formazione e apprezzamento della base informativa: occorre reperire la migliore informazione ragionevolmente reperibile esercitando l'ordinaria diligenza;
2. applicazione dell'analisi fondamentale: esame degli elementi distintivi che caratterizzano l'oggetto della valutazione nonché dei contesti e degli scenari futuri dei mercati di riferimento;
3. selezione delle metodologie di stima più idonee agli scopi della valutazione: riconducibili alle tre macroclassi delle metodiche di mercato, del reddito e del costo;
4. apprezzamento dei principali fattori di rischio: evidenza degli elementi di criticità che possono inficiare il risultato della valutazione;
5. costruzione di una razionale sintesi valutativa: il risultato del lavoro trova esposizione in un documento scritto la cui struttura minima dovrebbe contenere i punti che si evidenziano di seguito.

La relazione di valutazione dovrebbe contenere i seguenti contenuti minimi:

1. identità del committente e destinatari della valutazione;
2. descrizione dell'incarico;
3. oggetto della valutazione;
4. finalità della valutazione;
5. data di riferimento della valutazione;
6. dichiarazione di possesso dei requisiti legali del valutatore;
7. configurazione di valore adottata;
8. base informativa utilizzata;
9. analisi fondamentale;
10. metodiche e criteri di valutazione adottati con indicazione delle motivazioni delle scelte;
11. sintesi valutativa.



Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 16 - Settembre 2025

L'arbitrato

di Marco Di Lorenzo -
Membro Commissione CTU

L'arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria ed è disciplinato negli artt. da 806 a 832 del codice di procedura civile.

Per mezzo di un accordo scritto, denominato convenzione di arbitrato, le parti possono devolvere ad un arbitro unico o un collegio arbitrale la risoluzione di controversie in materia di diritti disponibili pervenendo ad una decisione contenuta in un documento, detto lodo, che produce effetti analoghi ad una sentenza.

Il contenuto minimo del lodo è precisato nell'art. 823 c.p.c. per il quale il documento deve contenere:

1. il nome degli arbitri;
2. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
3. l'indicazione delle parti;
4. l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5. l'esposizione sommaria dei motivi;
6. il dispositivo;
7. la sottoscrizione degli arbitri;
8. la data delle sottoscrizioni.

Riguardo alla responsabilità connessa alla funzione si ricorda che risponde dei danni causati alle parti l'arbitro che:

- i) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto oppure ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
- ii) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli artt. 820 o 826 c.p.c.

Inoltre, e ciò costituisce un notevole avvicinamento della disciplina sulla responsabilità degli arbitri rispetto a quella dettata per i magistrati, viene previsto che fuori dalle ipotesi indicate nei primi due numeri dell'art. 813-ter c.p.c. gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge 117 del 13 aprile 1988 (legge sulla responsabilità civile dei magistrati).

Al riguardo si è pronunciata la Cassazione civile, sez. III, con decisione del 18 marzo 2008, n. 7272, affermando che "i presupposti della responsabilità dello Stato per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), l. n. 117 del 1988, devono ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell'attività giurisdizionale si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero". Nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2011, n. 11593.

Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Salerno
via Roma 39, Salerno
089 226494

www.salerno.commercialisti.it
info@commercialistisalerno.it

Presidente:
Agostino Soave

Segretario:
Angelo Fiore

Coordinamento del progetto:

Rosanna Marisei
presidente Commissione CTU

Supervisione del progetto:

Nicola Fiore
Consigliere Delegato
al Tribunale di Salerno e rapporti con
i Tribunali della Provincia

Donatella Raeli
Consigliera Delegata alla
Comunicazione Esterna

Sviluppo del progetto:

Gilda Camaggio / JaG communication
ufficio stampa ODCEC Salerno

Osservatorio sul Tribunale

Periodico
a cura
dell'
 ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO



Nel prossimo numero

La CTP generica nel processo

A cura di Domenico Landi -
membro Commissione CTU

La conciliazione

A cura di Maria Luisa Poppiti -
membro Commissione CTU
